



Decreto-legge
“Aiuti”

Nota di Aggiornamento

23 maggio 2022

Premessa

Lo scorso 17 maggio è stato pubblicato in GU il Decreto-legge n. 50/2022, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” (cd. Decreto Aiuti).

Si tratta di un provvedimento corposo (59 articoli), a cui sono destinate risorse pari a 16,7 miliardi.

In particolare, il DL interviene su 3 ambiti principali:

- contenimento del costo di energia e carburanti, nonché semplificazioni per le rinnovabili;
- ripresa economica e supporto alla liquidità delle imprese;
- sostegno ai lavoratori contro l'inflazione.

Il nuovo decreto, in linea con i precedenti, risulta nel complesso ancora connotato da una logica d'intervento prevalentemente congiunturale e, dunque, dall'assenza di misure di portata strutturale, che possano sostenere le imprese in una prospettiva di medio periodo.

Tuttavia, a differenza dei precedenti, si intravede la strategia che il Governo intende seguire per sostenere la diversificazione delle fonti energetiche, strategia che andrà verificata sulla base del Piano annunciato dal Ministro Cingolani e dal Presidente Draghi durante la conferenza stampa che ha accompagnato il varo del decreto-legge.

In proposito, nella recente informativa resa in Parlamento, il Ministro ha anticipato le tre priorità dell'azione di Governo: *i)* il riempimento degli stoccaggi in previsione dell'inverno 2022/2023; *ii)* il completamento della campagna di diversificazione degli approvvigionamenti di gas da altri Paesi, per rimpiazzare i 29 miliardi di metri cubi di gas importati dalla Russia, ampliando le sorgenti; *iii)* il rafforzamento del processo di decarbonizzazione e, quindi, di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Al contempo, occorre considerare che, come evidenziato dal Ministro, l'implementazione del Piano dipenderà anche da diversi fattori di matrice sovranazionale, il cui andamento è al momento solo in parte prevedibile e comunque in continua evoluzione: primo fra tutti, se e quando si verificherà l'interruzione della fornitura di gas russo, con diverse conseguenze anzitutto sul riempimento degli stoccaggi nazionali.

In questo contesto, sono positive le misure di semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tra le altre, sono in linea con le istanze di Confindustria le misure adottate in materia di aree idonee. Si tratta di interventi che determinano le condizioni per facilitare, stavolta in via strutturale, il processo di diversificazione delle fonti e i relativi investimenti.

Più in dettaglio, in materia di **energia** il potenziamento dei crediti d'imposta a sostegno delle imprese energivore e gasivore è apprezzabile, ma continua a configurarsi come intervento di breve periodo, coprendo al massimo il secondo trimestre dell'anno. Inoltre, continua a mancare il necessario riferimento anche all'energia elettrica prodotta e autoconsumata, che attualmente è riconosciuta alle aziende energivore solo nel secondo trimestre 2022.

A tali crediti se ne aggiunge uno nuovo a sostegno dell'autotrasporto per la spesa sostenuta per il gasolio.

Per quanto riguarda invece gli interventi per la **ripresa economica**, il DL prevede il potenziamento per il 2022 dei crediti di imposta per beni immateriali e formazione 4.0, nonché misure a sostegno dell'internazionalizzazione e il rifinanziamento del fondo IPCEI.

Inoltre, vengono introdotte misure per far fronte alle difficoltà delle imprese nell'esecuzione dei contratti pubblici di lavori. È previsto che in tali appalti vengano adottati, anche in deroga alle clausole contrattuali, prezzi regionali aggiornati, con conseguente riconoscimento dei maggiori importi nella misura del 90%, nei limiti delle risorse disponibili. Positivo che per fronteggiare i rincari nelle opere pubbliche e sostenere il meccanismo appena descritto vengano stanziati 3 miliardi di euro per il 2022. Tuttavia, sempre sul tema appalti, si segnala la necessità, più volte ribadita da Confindustria, di un meccanismo di compensazione dell'aumento dei prezzi per i contratti in corso relativi agli appalti di servizi e forniture, per scongiurare il blocco di importanti segmenti del mercato.

Per quanto riguarda il sostegno alla **liquidità**, il giudizio sulle misure del DL è in controtuce. Infatti, il decreto non pone rimedio all'indebolimento dell'azione del Fondo di Garanzia determinato dall'ultima legge di bilancio; inoltre, sebbene introduca misure volte a sostenere l'accesso al credito per far fronte alla crisi bellica e alle necessità di diversificazione delle fonti energetiche mediante le garanzie prestate da SACE e dal Fondo stesso, definisce - per le PMI - due regimi di intervento paralleli, con potenziali elementi di complicazione, sia per le imprese sia per le banche. Da sottolineare l'intervento sulla prestazione, da parte di SACE, di garanzie a condizioni di mercato, sebbene non si possano escludere, al momento, difficoltà in fase attuativa.

Infine, sul capitolo **lavoro**, gli interventi non sono in linea con le richieste di Confindustria di operare un taglio contributivo strutturale. Infatti, il DL introduce un bonus "una tantum" di 200 euro a favore di dipendenti, pensionati e altre categorie, entro determinate soglie reddituali (35.000 euro) e al rispetto di precise condizioni, che viene coperto anche con l'incremento dell'aliquota del contributo straordinario sugli extra-profitti per le imprese produttrici, importatrici e rivenditrici di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.

Di seguito una sintesi delle misure di principale interesse.

A) Energia

Crediti d'imposta (artt. 2, 3, 4)

Il DL rafforza le aliquote dei crediti d'imposta previsti dai recenti decreti-legge per il secondo trimestre 2022:

- il credito d'imposta per le imprese non gasivore per l'acquisto di gas naturale è innalzato dal 20 al 25%;
- il credito d'imposta riconosciuto alle imprese gasivore è innalzato dal 20 al 25%;
- il credito d'imposta per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle energivore, è innalzato dal 12 al 15%.

Sanando una "lacuna" del precedente DL, il nuovo riconosce il credito d'imposta alle imprese gasivore anche per il primo trimestre 2022, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il

prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Non è invece stata sanata la lacuna dell'assenza del riferimento all'energia elettrica prodotta e autoconsumata (ad esempio assetti cogenerativi) attualmente riconosciuta alle aziende energivore solo nel secondo trimestre 2022.

Inoltre, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gasolio, il nuovo DL prevede un **credito di imposta a favore degli autotrasportatori**, che svolgano attività di autotrasporto merci, con veicoli di massa uguale o superiore alle 7,5 tonnellate, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore. Il credito può essere usato solo in compensazione; tuttavia, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, sempreché non venga superato il costo sostenuto. Il contributo deve avere parere positivo dalla Commissione UE.

Con riferimento al cd. **contributo extra-profitti**, si segnala un sensibile innalzamento della percentuale per il calcolo del prelievo che passa dal 10% al 25% e che dovrebbe consentire un introito aggiuntivo di circa 6.500 milioni di euro. Se la finalità della norma è quella di far contribuire in maniera significativa i soggetti che operano nel settore energetico, si ritiene, tuttavia, che a tale modifica dovessero accompagnarsi anche una serie di interventi correttivi delle regole di calcolo della base imponibile, necessari per intercettare realmente gli extra-profitti e non gravare, invece, sulle attività e sui soggetti colpiti dagli aumenti dei prezzi.

Le altre modifiche introdotte (estensione di un mese del periodo di riferimento per il calcolo e possibilità di scaglionare il versamento tra giugno, per l'acconto del 40%, e novembre per il saldo), invece, non risolvono le numerose incoerenze che abbiamo segnalato sin dalle prime formulazioni della norma.

Misure di semplificazione (artt. 6, 11)

Il provvedimento contiene anche misure di semplificazione per l'installazione di **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** che prevedono, tra l'altro:

- per l'individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, il ruolo di impulso del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo statale;
- nelle more dell'individuazione delle suddette aree, l'idoneità *ex lege* delle aree non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati¹;

¹Per il combinato disposto delle misure introdotte con il DL Energia 1 e con il provvedimento in commento, la lista delle aree idonee già utilizzabili per investimenti industriali è la seguente:

- l'applicazione delle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee anche alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, ricadenti comunque nelle aree idonee e qualora strettamente funzionali all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili;
- l'applicazione della denuncia di inizio attività per la realizzazione degli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee elettriche esistenti, ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili;
- entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, l'individuazione - da parte del Ministero della cultura - di criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto delle caratteristiche dei territori interessati.

Misure in materia di VIA (art. 7, 8, 10)

Al fine di velocizzare i procedimenti autorizzativi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, vengono introdotte misure in materia di VIA, che prevedono, tra l'altro:

- nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nei casi di valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA;

-
- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui sono presenti impianti fotovoltaici sui quali sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;
 - le aree dei siti oggetto di bonifica;
 - le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
 - i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli paesaggistici:
 - i) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; ii) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento; iii) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri; iv) le aree non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela paesaggistica.

- l'introduzione di un termine perentorio per il rilascio della VIA in caso di deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri. Tali deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è concluso dall'amministrazione competente entro i successivi 60 giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio di 60 giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata;
- l'esclusione del diritto di voto per il rappresentante del Ministero della cultura nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
- la previsione di un termine perentorio non superiore a 30 giorni assegnato da parte delle Commissioni tecniche VIA/VAS e PNRR/PNIEC al proponente per la richiesta della documentazione integrativa.

Tra le altre misure a favore delle rinnovabili si prevede, inoltre, che alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare; è anche consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta. L'efficacia di queste misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Misure per la rigassificazione e le fonti fossili (artt. 5, 12)

Il provvedimento contiene poi misure per la realizzazione di **nuova capacità di rigassificazione**, connessa all'attuale crisi energetica. In particolare, si prevede tra l'altro che:

- le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, nonché le connesse infrastrutture costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
- per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse alla rigassificazione, sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo;
- le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse alla rigassificazione, attribuiscono a esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza;
- viene consentito al Ministro della transizione ecologica, previo parere del Ministro della cultura, di esentare, in tutto o in parte, un progetto specifico delle valutazioni di impatto ambientale. Tale esenzione dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione alla Commissione europea.

Viene anche istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di assicurare la garanzia degli investimenti prevista per la limitazione del rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture sul territorio nazionale.

Il DL prevede altresì misure riguardanti l'impiego degli **impianti di generazione di energia elettrica** con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone od olio

combustibile, in considerazione dell'emergenza in corso. In particolare, viene introdotto un regime derogatorio straordinario per la gestione di tali impianti, che prevede modalità di comunicazione e valori limiti per le emissioni che i gestori dovranno rispettare per l'attuazione delle deroghe e delle condizioni autorizzative temporanee.

Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 (art. 13)

Il DL prevede anche misure per la gestione dei rifiuti di Roma Capitale, in considerazione del Giubileo della Chiesa cattolica che si svolgerà nel 2025. A questo proposito, vengono conferite al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo una serie di competenze, tra cui la **predisposizione e adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale**, che avviene nel rispetto sia dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, sia del Programma Nazionale di gestione dei rifiuti, previsto dall'art. 198-bis del Codice dell'Ambiente e attualmente in fase di definizione presso il MiTE.

Il **Commissario straordinario** approva anche i **progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti**, anche pericolosi, e ne assicura la **realizzazione**, autorizzandone anche le modifiche.

Resta ferma la competenza statale in materia di AIA e dell'individuazione degli impianti di recupero e smaltimento di preminente interesse nazionale. Al Commissario di Governo spetta anche la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, e l'elaborazione del piano per la bonifica delle aree inquinate.

La norma chiarisce che il Commissario straordinario provvede ad esercitare i compiti sopra descritti con Ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, (fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice antimafia, del codice dei beni culturali e del paesaggio e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'UE), statuendo che tali Ordinanze sono immediatamente efficaci, ferma restando la possibilità per la Regione Lazio di esprimersi entro il termine di quindici giorni decorsi i quali si procede anche in mancanza della pronuncia. Infine, la disposizione chiarisce anche i termini della responsabilità collegata alle condotte poste in essere ai sensi della norma, precisando che l'azione di responsabilità è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. Tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Superbonus (art. 14)

Il DL prevede la proroga dei termini per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell'articolo 119 (c.d. interventi su villette unifamiliari). La detrazione del 110% spetta, come già stabilito, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma a condizione che, alla data del 30 settembre 2022 (invece del 30 giugno 2022), siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'articolo che disciplina il Superbonus.

Tale intervento normativo comporta oneri pari a 1,2 milioni di euro per l'anno corrente, 127,6 milioni per il 2023, 130,2 milioni per l'anno 2024, 122,9 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni per l'anno 2033.

Il DL interviene, inoltre, nuovamente, sul tema della circolazione dei crediti di imposta, consentendone la cessione da parte delle banche (ma non più a condizione che le precedenti siano esaurite) ovvero da parte delle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo a favore di clienti professionali privati che abbiano un conto corrente bancario presso la stessa banca o con la banca capogruppo. Non sono consentite, però, ulteriori cessioni.

B) Misure per la liquidità e la ripresa economica

Misure per la liquidità (artt. 15, 16, 17, 18)

Anche in considerazione della crisi russo-ucraina, il DL contiene misure specifiche a supporto della liquidità delle imprese. In particolare, è previsto che:

- sino al 31 dicembre 2022, previa autorizzazione della Commissione europea, **SACE** possa concedere garanzie, con le stesse percentuali di copertura previste dal DL Liquidità (tra il 90% e il 70% in relazione alla dimensione d'impresa), in favore di banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese (PMI e di grandi dimensioni) che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative della crisi bellica. Ai fini dell'accesso, l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività, in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica della Bielorussia, ovvero ancora che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta, dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano a essi riconducibili. Compatibilmente con quanto previsto dalla sezione 2.2 del nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di stato per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'importo massimo del finanziamento assistito dalla garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: i) 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi; ii) 50% dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento. La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi, nei limiti degli importi massimi indicati dalla norma. La durata dei finanziamenti garantiti può essere estesa fino a 8 anni, con una rimodulazione di premio e percentuale di garanzia in conformità con quanto sarà disposto nella decisione della Commissione europea. Sullo stesso finanziamento non è prevista la cumulabilità della garanzia con eventuali coperture concesse ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato concessi a fronte del Covid-19;
- il **Fondo di garanzia per le PMI** possa concedere alle banche e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito una garanzia nella misura massima del 90% ed entro il limite di

5 milioni di euro, in relazione a finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici. Anche in questo caso, compatibilmente con quanto previsto dalla sezione 2.2 del nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, l'importo massimo del finanziamento assistito dalla garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: i) 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi; ii) 50% dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento. La garanzia può essere concessa a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia e non soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti espressamente indicati dal nuovo Quadro temporaneo. Anche per questa misura sullo stesso finanziamento non è prevista la cumulabilità della garanzia con eventuali coperture concesse ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato concessi a fronte del Covid-19.

Al di fuori di tali casi, per tutte le altre operazioni di finanziamento garantite dal Fondo di Garanzia, restano ferme le norme introdotte con la Legge di Bilancio 2022 che avevano indebolito il ruolo del Fondo e delle quali Confindustria aveva chiesto un ripensamento in considerazione della nuova emergenza in atto. In particolare, a partire dal 1° luglio 2022 cessa la gratuità della garanzia su tutte le operazioni e le coperture saranno pari all'80% per le operazioni di investimento e di liquidità per le imprese più rischiose e al 60% per la liquidità delle imprese meno rischiose; inoltre, non sarà più possibile garantire rinegoziazioni di finanziamenti in essere.

L'impianto normativo previsto dal Decreto, oltre a non intervenire per rafforzare il Fondo di Garanzia, definisce, per quanto riguarda le PMI, due regimi di intervento paralleli non perfettamente sovrapponibili (vi è in particolare una differenza tra le percentuali di copertura previste per Fondo di Garanzia e SACE), introducendo potenziali elementi di complicazione sia per le imprese, sia per le banche, che nella gestione delle domande di finanziamento si troverebbero a dover valutare caso per caso quale garanzia utilizzare.

Il DL contiene, inoltre, una modifica della norma già in vigore, introdotta dal DL Liquidità ma non ancora attuata, relativa alla **prestazione da parte di SACE di garanzie a condizioni di mercato**. In particolare, viene eliminata la necessità di emanare un decreto attuativo interministeriale di concerto tra MEF, MISE e MAECI per l'entrata in vigore della misura (atteso da quasi 2 anni). In sostituzione, con apposito allegato tecnico al DL vengono definite le modalità di funzionamento della garanzia.

Le garanzie, che potranno coprire fino al 70% dei finanziamenti, potranno avere una durata fino a 20 anni e non potranno essere concesse a controparti con rating inferiore a "B" nella scala di rating S&P. L'entità delle commissioni dovrà essere condivisa tra SACE e il MEF ed è prevista una preventiva approvazione da parte della Commissione europea in merito alla rispondenza dell'impianto alle condizioni di mercato. Ove necessario, ulteriori aspetti attuativi saranno determinati da uno o più decreti non regolamentari del MEF.

Viene altresì istituito, per l'anno 2022 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di **contributi a fondo perduto**, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

Misure per il rilancio (artt. 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30)

Per rafforzare la ripresa economica nell'attuale fase congiunturale e nel contesto di una specifica missione del PNRR, il DL rafforza alcune delle agevolazioni connesse al Piano 4.0:

- per gli investimenti in **beni immateriali 4.0**: l'aliquota del credito d'imposta per i beni immateriali 4.0 è aumentata dal 20% al 50% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o fino al 30 giugno 2023 se è stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni entro il 2022);
- per la **formazione 4.0**: le aliquote del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche 4.0 sono aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese), a condizione che: i) le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con un futuro decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ii) i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto. Tale aumento delle aliquote per le piccole e medie imprese è un intervento positivo, in quanto rappresenta uno stimolo per l'aumento complessivo del capitale umano di queste realtà.

Sempre in tema di formazione, si introducono i **Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese**, per promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati che possano soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali. Tali Patti possono essere promossi dalle università con soggetti pubblici e privati e ricevere un contributo statale a titolo di co-finanziamento, in particolare al fine di colmare i divari territoriali. Su questo punto, andrebbe allargata agli ITS – che sono a tutti gli effetti formazione “terziaria” e post diploma – la possibilità di partecipare a questi Patti, tanto più che sono rivolti ai contesti formativi in territori “difficili”, dove gli ITS fanno fatica ad incrementare i loro numeri.

Viene altresì rifinanziato il **Fondo IPCEI** a supporto di iniziative industriali strategiche con 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024. Si tratta sicuramente di un risultato positivo, ma non sufficiente per finanziare tutti i progetti di IPCEI già in lavorazione.

Il quadro complessivo degli IPCEI, avviati e in lavorazione, è ampio: Microelettronica 1 e 2; Batterie 1 e 2; Idrogeno 1, 2 e RHATL; Cloud; e Salute. Sarà, quindi, fondamentale proseguire nella individuazione di risorse aggiuntive (che si uniscono quindi a quelle già individuate con precedenti provvedimenti e nell'ambito del PNRR).

Si tratta di progetti fondamentali per rafforzare la capacità del Paese di partecipare da protagonista alle catene del valore strategiche europee. Confindustria sta operando in continua collaborazione con il MISE e gli altri Ministeri coinvolti per la promozione e realizzazione degli interventi insieme alle associazioni di Sistema.

Il DL contiene anche misure per le imprese esportatrici e per l'attrazione degli **investimenti esteri**:

- previa autorizzazione della Commissione europea, a valere sul fondo 394/1981, possono essere concessi finanziamenti agevolati per far fronte a difficoltà o rincari degli

approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Il cofinanziamento a fondo perduto è ammesso per un importo non superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno;

- è istituito presso il Mise il Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuna annualità. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l'elaborazione di proposte di investimento strutturate.

Il DL interviene anche per far fronte alle difficoltà delle imprese nell'ambito dell'esecuzione dei **contratti pubblici di lavori**.

In particolare, per i contratti aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze dei prezzari aggiornati. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, nei limiti delle risorse disponibili. I prezzari andranno aggiornati dalle Regioni entro il 31 luglio 2022 e, in caso di inadempienza, saranno aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le Regioni interessate. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali, aggiornati al 31 dicembre 2021.

In caso di insufficienza dei fondi a disposizione, le stazioni appaltanti potranno fare richiesta delle risorse aggiuntive previste dal provvedimento.

Le novità in questione si applicano anche ai lavori affidati tramite accordi quadro.

È purtroppo assente la previsione di un meccanismo di compensazione dell'aumento dei prezzi per i contratti in corso relativi agli appalti pubblici di servizi e forniture, necessaria per scongiurare il blocco di importanti segmenti del mercato degli appalti pubblici.

Sarebbe, inoltre, fondamentale la previsione di un meccanismo stabile di revisione dei prezzi degli appalti pubblici, che consenta di adeguarli rapidamente all'innalzamento senza precedenti dei costi per le materie prime e l'energia.

Con riferimento alle **concessioni autostradali**, è prevista una misura per consentire la revisione al rialzo dei piani economici finanziari messi in difficoltà dal rincaro incontrollato dei prezzi delle materie prime e dell'energia. In particolare, sarà possibile aggiornare i quadri economici dei progetti in corso di approvazione o già approvati tenendo conto dei prezzari di riferimento più aggiornati, purché si tratti di interventi per i quali sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023. I maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.

Inoltre, con riferimento agli **investimenti di rilievo strategico per il sistema produttivo nazionale**, di valore superiore ai 50 milioni di euro, si prevede che il MISE eserciti il potere sostitutivo in caso di inutile decorso del termine per la conclusione dei relativi procedimenti. Qualora il MISE stesso non adotti gli atti e i provvedimenti, ovvero in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi.

C) Misure per i lavoratori (art. 31)

Il DL riconosce ai lavoratori dipendenti che hanno beneficiato dello sgravio contributivo di 0,8 punti percentuali previsto dalla legge di Bilancio 2022 (soggetti con retribuzione imponibile inferiore complessivamente nell'anno 2022 a 35.000 euro, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro) la corresponsione, nella mensilità di luglio 2022, di una **indennità una tantum** pari a 200 euro da parte dei sostituti d'imposta.

Per fruire del nuovo beneficio, i dipendenti devono aver beneficiato del citato sgravio contributivo per almeno una mensilità nel primo quadrimestre 2022 e attestare al proprio datore di lavoro di non aver percepito i trattamenti assistenziali di cui all'articolo 32 (es. NASPI, trattamenti di pensione o assegno sociale, assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione). Il bonus monetario non è cedibile, né pignorabile e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.

Solleva perplessità la scelta di consentire il recupero del credito monetario, anticipato dal datore di lavoro per conto dello Stato, esclusivamente tramite la denuncia da presentare all'INPS con modalità ancora da definire. Come previsto per l'erogazione del bonus monetario di 80 euro per i dipendenti con redditi inferiori a 15.000 euro (ex bonus Renzi), sarebbe stato preferibile consentire il recupero di tali somme da parte delle imprese tramite compensazione con tributi e contributi nel modello F24.

Si prevede un divieto di cumulo del bonus dettato dall'articolo 31, con l'analoga misura assistenziale prevista dall'articolo 32, erogata a cura dell'INPS a diversi soggetti: titolari di trattamenti pensionistici, beneficiari di NASPI, titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori domestici, lavoratori autonomi occasionali, beneficiari del reddito di cittadinanza.

D) Misure per gli Enti territoriali (art. 41, 42, 52)

Con riferimento agli enti territoriali, il DL prevede l'istituzione dei seguenti fondi:

- un Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di 80 milioni di euro annui per il triennio dal 2022 al 2024, a favore di **Province e Città Metropolitane, delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna**. I finanziamenti sono destinati agli enti che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell'Imposta Provinciale di Trascrizione o RC Auto;
- un Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di 325 milioni per il 2023, 220 milioni per il 2024, 70 milioni per il 2025 e 50 milioni per il 2026, al fine di

rafforzare gli **interventi del PNRR gestiti dai Comuni con popolazione superiore a 600.000 abitanti**, per ciascuno dei quali sono individuati il piano degli interventi e adottate le relative schede progettuali degli interventi contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario, in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea;

- un Fondo, iscritto presso il Ministero dell'Interno, con una dotazione con dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per l'anno corrente e 15 milioni per l'anno 2023, con lo scopo di favorire il **riequilibrio finanziario delle Province e delle Città Metropolitane** che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del Decreto Legislativo 267/2000, o che si trovano in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto.

Infine, viene aumentato di 925 milioni di euro per l'anno 2022 lo stanziamento (già disposto per 1.500 milioni di euro per il 2020) destinato ai programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società a partecipazione pubblica per la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione.

E) Trasporti (artt. 35, 36, 54)

In tema di trasporto pubblico locale, il DL stanZIA ulteriori 50 milioni per il mantenimento in esercizio, fino alla conclusione delle attività didattiche (30 giugno 2022), dei **servizi di trasporto locale e regionale aggiuntivi programmati**, concordati in seno ai Tavoli prefettizi.

Inoltre, in materia di **trasporti eccezionali**, è prevista una proroga, dal 30 aprile al 31 luglio 2022, per l'adozione da parte del MIMS del decreto che deve contenere le Linee guida dei servizi di trasporto eccezionale, di cui all'art. 10, comma 2, lett. b) del nuovo Codice della strada, in modo tale che sia vigente in tempi coerenti con le disposizioni attuative e transitorie, evitando così interruzioni dei transiti e blocchi delle filiere, dei cicli industriali e dei cantieri alimentati dai manufatti trasportati, che si verificherebbero in considerazione della perentorietà del termine (30 aprile 2022), a decorrere del quale si applicherebbe la nuova disciplina.

La modifica, inoltre, permette agli enti proprietari o gestori della rete viaria nazionale di effettuare le occorrenti verifiche entro un congruo lasso temporale che potrebbe venir meno con l'adozione delle suddette Linee guida e, come conseguenza, bloccare il rilascio delle autorizzazioni.

Infine, con la modifica dell'art. 7-bis del DL 146/2021, si stabilisce che nelle more dello svolgimento delle verifiche e delle attività previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, gli enti proprietari o concessionario, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, possono applicare la disciplina vigente al 9 novembre 2021 ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi.

La disposizione, tuttavia, non prevede un periodo transitorio necessario alle imprese per adeguarsi alle nuove disposizioni del CDS e delle Linee-Guida.

Infine, viene istituito un ulteriore Fondo, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con dotazione di 79 milioni di euro finalizzato a dare un sostegno economico agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e ferroviari nazionali. Tale fondo verrà utilizzato attraverso un buono, ovvero servirà per l'acquisto di un **abbonamento per lavoratori e studenti** che non abbiano un reddito complessivo non superiore nel 2021 ai 35.000 euro ed è pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento medesimo e, comunque, non può superare l'importo di euro 60 euro.

F) Aiuti di Stato (art. 50)

Il DL estende la deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati (cd. Clausola Deggendorf), prevista dall'art. 53 del DL n. 34/2020, anche agli aiuti riconosciuti a seguito della crisi russo-ucraina, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 22 marzo 2022, C (2022)1890, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

G) Fondo Sviluppo e Coesione-FSC (art. 56)

Il DL prevede due misure di intervento riguardanti il FSC: la prima incrementa di 1,5 miliardi di euro a valere sul 2025 la dotazione del FSC per la programmazione 2021-27; la seconda introduce disposizioni finalizzate a definanziare allocazioni di spesa destinata a investimenti infrastrutturali prive, ad una certa data, di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), riguardo sia agli interventi finanziati dal FSC 2014-2020 sia agli interventi finanziati dal FSC nel PNRR, ponendo alcune condizioni preliminari per la loro applicazione.